

DICHIARAZIONI

Infedeltà reiterata: sanzione ravvedibile nella misura ridotta

di Alessandro Bonuzzi

Il contribuente può **ravvedere** la **sanzione** applicabile in caso di infedele dichiarazione, derivante da un errore sulla **competenza**, nella **misura ridotta** di **un terzo**, quando la stessa violazione è **già stata contestata** dall'Amministrazione finanziaria in relazione a un periodo d'imposta precedente.

Lo ha chiarito la [risoluzione AdE 131/E](#) di ieri.

La presa di posizione del Fisco trae origine da un interpello presentato dalla Società Alfa Spa alla quale è stata contestata la **non corretta deduzione**, negli anni d'imposta **dal 2012 al 2015**, degli **accantonamenti** relativi alle spese di cui all'articolo 107, comma 2, del Tuir, relative alla gestione di tratte autostradali.

La violazione, **qualificata** come **errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito**, ha determinato, per l'anno 2012, l'emissione di un avviso di accertamento con il quale è stata comminata la **sanzione** per **infedele dichiarazione, ridotta di un terzo** ai sensi dell'[articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 471/1997](#).

Atteso che lo **stesso errore** è stato commesso anche negli **anni dal 2013 al 2015**, l'istante desiderava conoscere se, nel regolarizzare la propria posizione per gli anni successivi, potesse autonomamente applicare, nell'ambito del **ravvedimento**, la sanzione nella misura ridotta.

Prima di entrare nel merito del caso specifico, va ricordato che il [comma 4 dell'articolo 1 del D.Lgs. 471/1997](#) prevede la **riduzione di un terzo della sanzione base** (che va dal 90 al 180%) applicabile nei casi di **infedele dichiarazione** allorquando il contribuente **non abbia posto in essere condotte fraudolente** e si sia verificata una delle seguenti **circostanze attenuanti**:

- la **maggior imposta** o il **minore credito** accertati siano complessivamente **inferiori al 3%** dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;
- l'infedeltà sia conseguenza di un **errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito**, purché il componente positivo abbia **già concorso** alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al

componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

Ebbene, la risoluzione di ieri afferma che la riduzione di un terzo può trovare applicazione **solo in sede di accertamento**. Ciò in quanto l'operatività dello **sconto sanzionatorio** ha come **presupposto** la presenza di un'**attività di controllo** da parte degli organi accertatori, “*volta a verificare che l'infedeltà commessa dal contribuente*”

- *sia caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpevolezza, dall'assenza di frode e*
- *costruita attraverso una condotta non insidiosa per l'Amministrazione finanziaria*”.

Pertanto, in linea di principio, il contribuente non può tener **autonomamente** conto della riduzione per determinare la sanzione da ravvedere.

Tuttavia, a parere dell'Agenzia, il divieto non trova applicazione nel caso oggetto della **risoluzione 131/E**, giacché il **contribuente non è chiamato a inquadrare la violazione commessa nella tipologia “errata imputazione temporale”** dal momento che la stessa è **già stata in tal senso qualificata** dall'organo accertatore.

Ne deriva che la Società Alfa Spa può **autonomamente regolarizzare** la violazione, già contestata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d'imposta 2012, **ravvedendo la sanzione nella misura ridotta di un terzo** in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >